



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)

composta dai seguenti magistrati:

dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Pasquale CRISTIANO Consigliere
dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 643 del ruolo generale dell'anno 2018, avente ad oggetto "*risoluzione di compravendita, risarcimento del danno e pagamento*", avverso la sentenza n. 1837/2017 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 4 Luglio 2017; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 27.01.2022, all'esito dell'udienza del 25.01.2022, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini ex art. 190 cpc scaduti in data 19 Aprile 2022), e pendente

TRA

████████████████████ P.IVA ██████████ in persona del titolare e legale rappresentante p.t. sig. ██████████ elettivamente domiciliata in Casal di Principe (CE), alla ██████████ presso lo studio dell'Avv. ██████████ che la rappresenta e difende in forza di mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e che dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni di ordinanze e dispositivo di



sentenza ai sensi degli artt. 133 e 136 cpc all'indirizzo PEC
[REDACTED] ovvero al numero di fax [REDACTED]

Appellante

E

[REDACTED] S.R.L., società agricola, con sede in Ragusa (RG), c.da [REDACTED]
E P [REDACTED] nella quale con atto del 14 dicembre 2015 del notaio [REDACTED]
[REDACTED] s.r.l. si è fusa per incorporazione, in persona del suo procuratore speciale
e legale rappresentante dott. [REDACTED] giusta procura rilasciata con atto notaio dott. [REDACTED]
[REDACTED] rep.n.76.042, fasc.n. 21.198, ai fini del presente procedimento elettivamente
domiciliata in Torre Del Greco (NA) via. [REDACTED] presso lo studio dell'avv.
[REDACTED] PEC [REDACTED] it, che la
rappresenta e difende anche in via disgiunta con l'avv. [REDACTED] del foro di Ancona, C.F.
[REDACTED] PEC [REDACTED] it, giusta mandato in
calce all'originale dell'atto di comparso di costituzione e riposta, i quali chiedono che le
comunicazioni e le notifiche vengano effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata
[REDACTED] it o al numero di fax [REDACTED]

Appellata ed appellante incidentale

CONCLUSIONI: si intendono integralmente richiamate e trascritte, a seguito dell'udienza del
25.01.2022 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), ove i Difensori delle parti, a mezzo
delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo
l'introito in decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il Tre Aprile 2014, [REDACTED]
conveniva in giudizio la [REDACTED] S.r.l. (subentrata per incorporazione alla
[REDACTED] s.r.l.), e chiedeva dichiararsi la risoluzione del rapporto
contrattuale, avente ad oggetto la compravendita di piante d'anguria.

In data 6 Dicembre 2012, [REDACTED] aveva acquistato dalla Società
[REDACTED] una partita di piante d'anguria.

Firmato Da: CRISCUOLO GAITO ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 68827e7eb6bb2a8be
Firmato Da: DELLA GATTA PIETRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2ee333c12072cc0d4 - Firmato Da: FORGILLO EUGENIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 14033033



Una parte delle piante, alla consegna, era risultata affetta da una malattia, che le rendeva inidonee alla produzione agricola.

Pertanto, l'azienda di [REDACTED] si era limitata a corrispondere il prezzo delle sole piante sane.

In sede giudiziale, quest'ultima richiedeva anche il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della mancata produzione, riservandosi la quantificazione degli stessi in corso di causa, pur contenendone l'ammontare, anche ai fini fiscali, nei limiti di euro 26.000,00.

La parte convenuta si costituiva in giudizio, impugnando la domanda attorea, e deducendo in via preliminare la decadenza ex art. 1495 cc. dell'attrice, dalla garanzia per vizi della cosa, non essendo stati denunciati tempestivamente i pretesi difetti delle piantine.

Nel merito, l'attuale [REDACTED] srl deduceva l'infondatezza delle pretese attoree.

Infine, la convenuta richiedeva in via riconvenzionale il pagamento della somma di euro 5.925,04, pari al corrispettivo dovuto per l'acquisto delle piantine ritenute malate.

Completata l'istruttoria, il Tribunale di Napoli Nord, giusta sentenza n. 1837/17, pubblicata il 4 Luglio 2017 e non notificata, ha così statuito:

“ a) rigetta le domande attoree ; b) accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e per l'effetto condanna [REDACTED] al pagamento in favore della società agricola [REDACTED] s.r.l. della somma di euro 5.925,04 oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dal 22/6/2013 al soddisfo; c) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna [REDACTED] al rimborso in favore della società agricola [REDACTED] s.r.l. delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 13.430 per compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi”.

A supporto della decisione, il Giudice di prime cure ha evidenziato argomentava l'assenza di adeguata prova in ordine all'esistenza dei vizi lamentati, seppure – a suo dire - tempestivamente denunciati, in quanto la parte attrice si è limitata a produrre una perizia extragiudiziale di parte, proveniente da un proprio tecnico agronomo di fiducia, mentre avrebbe dovuto attivare una procedura di Accertamento Tecnico Preventivo, stante l'irripetibilità degli esami sulle piantine malate.



Sulla scorta di tali argomentazioni, il Tribunale ha negato l'ammissione di tutti i mezzi istruttori richiesti dall'attore, ritenendoli superflui o comunque inidonei a fornire prova delle domande avanzate.

Avverso tale sentenza ha proposto appello l'azienda [REDACTED] chiedendone la riforma.

Dunque, la ditta appellante ha chiesto l'accoglimento della domanda già vanamente proposta in primo grado, nonché il contestuale rigetto della domanda riconvenzionale, proposta dalla [REDACTED].

Si è costituita l'appellata [REDACTED] srl, chiedendo il rigetto del gravame principale. Altresi [REDACTED] srl ha spiegato appello incidentale, chiedendo di dichiararsi l'utilizzabilità del DVD in atti, contenente filmato sulle condizioni di coltivazione nel Luglio 2013, nonché dichiararsi la tardività della denuncia degli asseriti vizi effettuata [REDACTED] con ogni conseguenziale pronuncia, in ordine alla domanda svolta.

Giusta ordinanza pubblicata il 18 Febbraio 2019, il Collegio, tra le altre cose, ha invitato le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base di una proposta, concedendo termine fino al 15 aprile 2019 per il raggiungimento di un accordo amichevole. Nel dettaglio così ha disposto:

“- Rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza;

- Rigetta l'istanza di ammissione di mezzi istruttori;

- Letto l'art. 185 bis c.p.c., propone alle parti di transigere/conciliare la lite mediante:

a) riconoscimento alla parte appellata della somma di euro 2.500,00 in corrispettivo della prestazione di fornitura fatturata il 22 aprile 2013 n. 1055, oltre interessi ex d.l.vo 231/02 dalla maturazione al soddisfo, oltre spese processuali sostenute da parte appellata;

INVITA le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della suesposta proposta, concedendo termine fino al 15 aprile 2019 per il raggiungimento di un accordo amichevole;

DISPONE che le parti, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, procedano alla mediazione della controversia;

INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all'art. 4, cp. 3 decr. Lgsi 28/2010;

INFORMA le parti che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, co. 2 e che ai sensi dell'art. 8 dec. Lgs. 28/10



la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa;

FISSA termine fino al quindicesimo giorno dalla scadenza del primo termine indicato supra per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell'art. 5 del dec. Lgs. 28/10".

La Difesa dell'appellata [REDACTED] srl, in data 02.10.2019, ha depositato in consolle una nota, con la quale ha evidenziato l'esito negativo dell'esperita mediazione; quindi, si è fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni al 25 Gennaio 2022.

Giusta ordinanza comunicata il 27 Gennaio 2022 – all'esito dell'udienza del 25.01.2022, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di gg. sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori 20 gg. per eventuali memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sull'improcedibilità dell'appello principale, e della domanda proposta in primo grado da

[REDACTED]

L'appello principale va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 185 bis cpc, letto in combinato disposto con gli artt. 5, co. 2 e 8, del D. Lgs. n. 28/10, dato che [REDACTED] senza giustificato motivo, non ha esperito il procedimento di mediazione, disposto dalla Corte di Appello.

Come già evidenziato in sede di svolgimento del processo, la Corte ha discrezionalmente invitato le parti, giusta ordinanza pubblicata il 18/02/2019, a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo, sulla base di una proposta di transazione *ad hoc* elaborata, concedendo come termine ultimo il 15 Aprile 2019.

Nel capo successivo della medesima ordinanza la Corte ha disposto, altresì, in termini chiari e precisi, che le parti, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, avrebbero dovuto procedere alla **mediazione** della controversia. Pertanto, ha invitato i difensori ad informare i loro assistiti nei termini di cui all'art. 4, cp. 3 D. Lgs. n. 28/10, ed ha informato direttamente le parti che l'esperimento del procedimento di mediazione era **condizione di procedibilità**



della domanda ai sensi dell'art. 5, co. 2 e che, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. n. 28/10, la **mancata partecipazione senza giustificato motivo** al procedimento di mediazione comporta le **conseguenze** previste dalla norma stessa.

Ciò posto, si è avuta una fase conciliativa preventiva, senza tuttavia che si sia addivenuti ad un accordo.

Decorreva, a questo punto, il termine per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi avrebbe proceduto, la **domanda di mediazione** di cui al secondo comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/10.

Alla domanda in questione ha proceduto la sola appellata [REDACTED] S.r.l., la quale ha depositato in consolle in data 02.10.2019 una nota, in cui si evidenziava l'**esito negativo dell'esperita mediazione**, allegando il "*Verbale negativo per assenza del chiamato in mediazione*", quest'ultimo regolarmente redatto e sottoscritto dal Mediatore in data 10/09/2019.

Nel suddetto documento si dà atto della regolarità della notifica nei confronti dell'avv. [REDACTED] difensore di parte appellante, a mezzo pec, nonché si dà atto **dell'assenza di qualsivoglia comunicazione, circa un eventuale legittimo impedimento a partecipare alla chiamata in mediazione dell'appellante.**

La Suprema Corte, sezione terza civile, con la recente ordinanza n. 25155 del 10.11.2020, ha ribadito come il giudice di appello possa discrezionalmente disporre l'esperimento del procedimento di mediazione. In tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, anche in sede di appello.

Alla luce di tutto quanto sopra detto, considerata la condotta inerte dell'appellante principale, la Corte deve dichiarare improcedibile l'appello principale e la domanda proposta in primo grado [REDACTED]

Nell'ordinanza pubblicata il 18.02.2019, la Corte aveva esplicitamente avvisato le parti che la mancata partecipazione al procedimento di mediazione, disposto dal Collegio, avrebbe determinato l'improcedibilità delle rispettive domande.

Successivamente al 2 Ottobre 2019 (data in cui la Difesa di [REDACTED] srl ha depositato in consolle il verbale negativo del 10.9.2019), nulla ha argomentato o replicato [REDACTED] rispetto alla causa di improcedibilità dell'appello e della domanda, che si andava delineando.



Nelle note scritte depositate il 17.6.2020 (nell'ambito della trattazione scritta del 23.6.2020), nonché nelle note scritte del 28.12.2021 (nell'ambito della trattazione scritta del 25.01.2022), la Difesa [REDACTED] – lungi da qualsivoglia giustificazione per la sua assenza nel procedimento di mediazione instaurato da [REDACTED] srl – ha eccepito l'improcedibilità delle domande di controparte, per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.

E' evidente l'infondatezza della tesi testè esposta. Nel caso di specie non siamo dinanzi ad un'ipotesi di mediazione obbligatoria già dal primo grado. Piuttosto, la mediazione è stata ritualmente disposta in via discrezionale dalla Corte di Appello, e proprio [REDACTED] è risultata la parte inadempiente, rispetto all'obbligo – fissato dall'art. 5 co.2 D. Lgs. n. 28/10 – di esperire il procedimento di mediazione.

A seguito dell'improcedibilità dell'appello principale e della domanda [REDACTED] risulta integralmente confermata la sentenza di primo grado.

Sulla perdita di efficacia dell'appello incidentale tardivo

Quanto alle sorti dell'appello incidentale proposto dall'odierna appellata [REDACTED], ne va dichiarata la perdita di efficacia, ai sensi dell'art. 334 co.2 cpc.

Invero, nel caso di specie il gravame incidentale è tardivo, essendo stato proposto con la comparsa di costituzione depositata il 31.10.2018, ben oltre il termine ultimo di impugnazione del 05.02.2018 (data di scadenza del termine "lungo" di mesi sei e 31 giorni).

Occorre ricordare a tal proposito che il gravame incidentale tardivamente proposto, in quanto processualmente dipendente da quello principale ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., è inefficace anche quando quest'ultimo sia dichiarato improcedibile, per difetto di interesse all'impugnazione dell'appellante principale, attesa la similitudine tra inammissibilità e improcedibilità, entrambe incidenti sul procedimento di impugnazione prima della trattazione del merito e con effetti non riferibili alla volontà dell'appellante - (Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 30782 del 26 novembre 2019).



Sulle spese del presente grado

Le spese del grado si intendono compensate, in virtù della reciproca soccombenza. Infatti, contestualmente, si hanno l'improcedibilità dell'appello principale e la perdita di efficacia dell'impugnazione incidentale tardiva.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge n. 228 del 2012, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Invece, l'appellata ed appellante incidentale [REDACTED] srl non è tenuta al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Infatti, in tema di impugnazione, la condanna al pagamento del "doppio" del contributo unificato non può essere pronunciata nei confronti del ricorrente incidentale tardivo, il cui gravame abbia perso efficacia ex art. 334 co.2 cpc, trattandosi di una sanzione conseguente alla sola declaratoria di infondatezza nel merito, ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 (cfr. Cass. civ., n. 1343/19).

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Napoli, Nona sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] srl, nonché pronunciando sull'appello incidentale proposto da quest'ultima, entrambi avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1837/17, pubblicata il 4 Luglio 2017, così provvede:

- A) Dichiaro improcedibile l'appello principale, nonché la domanda proposta in primo grado [REDACTED]
- B) Letto l'art. 334 co.2 cpc, dichiaro la perdita di efficacia dell'appello incidentale;
- C) Dichiaro integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;



D) Ai sensi dell'art. 13 co.1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall'art. 1 co.17 della Legge n. 228 del 2012), dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale azienda agricola [REDACTED] dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.

Così deciso, nella camera di consiglio del 27 Aprile 2022.

Il Consigliere est.

dott. Antonio Criscuolo Gaito

Il Presidente

dott. Eugenio Forgillo

